



OIC Update

In questo numero:

IFRS Foundation: Strategy Review	2
Nuovi progetti EFRAG: Discussion Paper <i>Considering the Effects of Accounting Standards</i>	4
IFRS omologati dall'Unione europea: Regolamento UE 149/2011 di omologazione di "Miglioramenti agli IFRS"	5
Documenti OIC: Applicazione "Impairment e avviamento" per il settore bancario	7
Nuovi progetti OIC: Revisione dei principi contabili nazionali	8

IFRS Foundation

Revisione dell'IFRS Foundation in corso

Sotto la lente dei Trustees l'*accountability* e l'indipendenza della Fondazione

Nel corso degli ultimi mesi i *Trustees* della *IFRS Foundation* hanno promosso due iniziative volte a rivedere gli aspetti sia strategici, sia operativi della Fondazione.

Sono state infatti promosse due consultazioni, l'una relativa all'IFRS *Interpretation Committee* e l'altra concernente la *Strategy Review*. Entrambe con l'obiettivo di verificare se l'IFRS *Foundation*, nelle forme in cui è strutturata e finanziata riesce a sviluppare standard contabili di qualità elevata da adottare a livello mondiale e nello stesso tempo a garantire il rispetto della responsabilità che ha nei confronti degli *stakeholders* di agire perseguendo l'interesse pubblico, cd. "*accountability*", e l'indipendenza del processo di *standard setting*.

Consultazione sull'IFRS *Interpretation Committee*

La prima consultazione, avviata nel settembre 2010 si è conclusa nel gennaio 2011.

L'obiettivo era di valutare se l'IFRS *Interpretation Committee* (di seguito, IFRS IC) stia svolgendo la sua attività in maniera efficace ed efficiente. A tal fine sono stati esaminati aspetti riguardanti, tra l'altro, la sfera di attività riservate all'IFRS IC, le sue procedure operative e i criteri che devono essere seguiti per valutare le richieste di interpretazione da inserire in agenda.

L'OIC ha segnalato un aspetto particolarmente critico che riguarda le modalità con le quali viene comunicata la decisione di non inserire una problematica in agenda (c.d. *rejections*). Ciò, in relazione sia all'ipotesi in cui si rinvia la questione al Board per un'eventuale modifica dei principi contabili esistenti, sia all'ipotesi in cui nel riscontrare il quesito il Comitato motiva il perché non ritiene necessario procedere ad un'interpretazione.

Con riferimento alla prima fattispecie, in alcuni casi si è verificato che nel rimettere la tematica al Board, l'IFRS IC abbia comunque dato indicazioni su quale sarebbe stato il trattamento contabile da seguire. Così facendo, è come se avesse comunque espresso una sua interpretazione della questione.

Le motivazioni delle *rejections* non dovrebbero contenere affermazioni interpretative

Nell'altra ipotesi, invece, nello spiegare le ragioni alla base della decisione di non dar seguito ad una richiesta di interpretazione, l'IFRS IC tende a non limitare il suo intervento al riferimento alle disposizioni dei principi contabili internazionali che chiariscono il dubbio interpretativo. Spesso questo rinvio alle disposizioni degli IFRS è accompagnato da affermazioni interpretative che comunque innovano il quadro regolamentare preesistente.

La questione è particolarmente delicata per il sistema di *endorsement* europeo perché, come è noto, i cambiamenti di *accounting policies* riferiti a nuovi principi contabili ed interpretazioni ufficiali (IFRIC) seguono il *due process* regolamentare mentre le affermazioni interpretative provocano comunque dei cambiamenti di *accounting policies* nel sistema IFRS senza seguire lo stesso *due process*.

Consultazione sulla *Strategy Review*

La seconda consultazione, avviata nel novembre 2010 e terminata alla fine di febbraio 2011, ha avuto ad oggetto non solo aspetti inerenti il *due process* della Fondazione ma anche tematiche più strategiche e di *governance*. Gli aspetti considerati in questa seconda consultazione sono stati:

- ⇒ la *mission*, che attualmente consiste nello sviluppare, nell'interesse pubblico, principi contabili di alta qualità, globalmente accettati;
- ⇒ la *governance*, con particolare riferimento al ruolo dei *Trustees* e del *Monitoring Board*;
- ⇒ il *due process* di approvazione dei principi contabili internazionali emanati dallo IASB; e;
- ⇒ le modalità di finanziamento della Fondazione.

L'OIC nel corrispondere a questa seconda consultazione ha sottolineato, tra l'altro, che una delle questioni più delicate attiene alle forme di finanziamento della Fondazione.

L'IFRS *Foundation* necessita, infatti, di un finanziamento più stabile che le consenta da un lato di assicurare continuità all'attività e, dall'altro, di raggiungere l'indipendenza finanziaria indispensabile per la sua ac-

accountability e l'indipendenza del processo di *standard setting*.

Attualmente, i finanziamenti provengono in parte da contribuzioni dirette di soggetti privati e in parte attraverso meccanismi di finanziamento, i cc.dd. *National Financing Regimes*, adottati in alcuni Paesi da organismi governativi, *standard setters* o borse valori. L'OIC è un esempio di questo secondo tipo.

**Indipendenza finanziaria
presupposto per garantire
l'accountability della
Fondazione e
l'indipendenza del processo
di standard setting**

È evidente che i *National Financing Regimes* consentono una maggiore stabilità ed indipendenza perché evitano il finanziamento diretto da parte di soggetti privati. Questa tipologia di contribuzioni rappresenta, ancora, una percentuale rilevante, circa il 34%, delle risorse finanziarie dell'IFRS *Foundation*.

L'OIC ha ritenuto, anche, di puntualizzare che in via prevalente il meccanismo di contribuzione dovrebbe essere alimentato dai Paesi che adottano gli IFRSs per le rilevanti ricadute regolamentari che hanno accettato di avere nel loro ordinamento.

Un altro aspetto rilevante della consultazione attiene al *due process* della Fondazione. L'obiettivo è quello di accertare quanto il processo di *standard setting* attualmente in essere consenta di sviluppare standard di qualità e di individuare le priorità di lavoro oltre che di tener conto di aspetti relativi all'applicazione uniforme degli standards.

A parere dell'OIC, molto è stato fatto in questi anni per migliorare il *due process* al fine di renderlo più efficiente e trasparente. Tuttavia, alcuni aspetti potrebbero essere ulteriormente chiariti o sviluppati. Ad esempio, l'attuale *due process* prevede l'effettuazione di analisi di impatto e *field test* ma non precisa come debbono essere svolti. (Sul punto si veda il successivo paragrafo in merito al Discussion Paper *Considering the Effects of Accounting*). Tali valutazioni di impatto rappresentano uno *step* fondamentale al fine di una migliore valutazione delle proposte e delle loro implicazioni pratiche, rispondendo in tal modo all'obiettivo di sviluppare standard di elevata qualità. Per questo, prima di avviare un nuovo progetto, lo IASB dovrebbe procedere a definire le analisi di impatto che intende effettuare e le modalità con cui intende coinvolgere le parti interessate. Così come nel corso dello sviluppo del progetto, dovrebbe prevedere le modalità con cui

svolgere le valutazioni di impatto per verificare la bontà delle decisioni assunte.

Un altro esempio attiene alle questioni connesse all'applicazione degli IFRSs. Sarà il campo che presumibilmente impegnerà di più lo IASB nei prossimi anni. Ciò, alla luce del fatto che nei prossimi anni nuovi paesi entreranno a far parte del mondo IFRS e nuovi principi, anche particolarmente complessi, entreranno in vigore. In questo contesto, assume rilievo il ruolo degli organismi contabili nazionali che possono farsi portatori delle istanze nazionali e contribuire all'effettuazione delle valutazioni di impatto di nuove proposte.

Next Steps

Una volta completata l'analisi delle osservazioni ricevute, entro il mese di marzo, i *Trustees* pubblicheranno un report, che metteranno in consultazione, con le azioni che intendono intraprendere. Alla luce delle conclusioni che saranno raggiunte, se necessario, si apporteranno le modifiche allo Statuto della Fondazione.

Per un approfondimento della posizione OIC si rinvia a:

- [OIC comment letter on Status of Trustees Strategy review](#)
- [OIC comment letter on Review of the operational efficiency and effectiveness of the IFRS Interpretation Committee](#)

Nuovi progetti EFRAG

EFRAG e ASB pubblicano il Discussion Paper *Considering the Effects of Accounting Standards*

Cerca di analizzare come un organismo contabile dovrebbe affrontare il tema degli “impatti” determinati dall’emissione di un nuovo principio

L’EFRAG e lo *standard setter* inglese, l’*Accounting Standards Board* – ASB, hanno pubblicato lo scorso gennaio il **Discussion Paper (DP) “Considering the Effects of Accounting Standards”**. Il documento, concepito nel quadro delle attività di supporto dell’EFRAG e degli altri *standard setters* europei nei confronti dello IASB, nasce con l’obiettivo di analizzare come un organismo contabile dovrebbe affrontare il tema degli “impatti” determinati dall’emissione di un nuovo principio.

Diverse ragioni hanno concorso a che l’EFRAG intraprendesse questo progetto.

Anzitutto, il *‘Due Process Handbook for the IASB’* prevede che si effettui un’analisi anticipata degli effetti connessi all’adozione di un nuovo standard, senza però entrare

Il Discussion Paper dovrebbe fornire un supporto allo IASB nel definire una procedura di analisi di impatto all’interno del proprio *due process*

approfonditamente nel merito di come tale indagine debba essere svolta.

L’importanza di una adeguata *effects analysis* nel *due process* dello IASB è stata, inoltre, sottolineata sia dalla Commissione europea sia dalla comunità degli utilizzatori dei bilanci redatti ai sensi degli IFRSs.

Anche la crisi finanziaria, alimentando un intenso dibattito circa gli effetti potenziali della regolamentazione contabile sulla stabilità del sistema finanziario, ha fatto avvertire da più parti la necessità che lo IASB adotti procedure di analisi degli impatti alla stregua di qualsiasi altro organismo di regolamentazione.

Il DP, opportunamente modificato ed integrato anche a seguito dei commenti che saranno ricevuti nel periodo di consultazione, dovrebbe fornire un supporto allo IASB nel definire una procedura di analisi di impatto all’interno del proprio *due process*.

Cosa propone il Discussion Paper

Con riguardo al contenuto, dopo aver definito l’*effects analysis* come *‘a systematic process for considering the effects of accounting standards as those standards are developed and implemented’*, il documento individua

alcuni criteri generali che dovrebbero uniformarne le modalità di effettuazione:

⇒ l’*effects analysis* dovrebbe costituire una fase obbligatoria del *due process* che conduce alla formazione di un principio per contribuire alla trasparenza del *due process* e dell’attività dello *standard setter* e conseguentemente per contribuire a sviluppare principi migliori;

⇒ la responsabilità dell’*effects analysis* rimane in capo allo *standard setter* che produce il principio contabile;

⇒ l’analisi dovrebbe protrarsi per tutto il ciclo di vita del principio, ma il *due process* dovrebbe comunque prevedere un momento di verifica obbligatorio dopo che il principio è stato in vigore per un certo periodo di tempo;

⇒ l’*effects analysis* dovrebbe essere svolta per ogni nuovo principio o modifica di principio, tuttavia il suo livello di dettaglio dovrebbe essere commisurato all’importanza della novità (in termini di potenziali effetti) e al tempo disponibile.

L’*effects analysis* ha una portata più ampia dell’analisi costi-benefici cui fa riferimento l’attuale letteratura IFRS.

Nel DP si propone di far riferimento ad una procedura articolata in alcuni momenti fondamentali. Il primo è la spiegazione preliminare, da parte dello *standard setter*, delle conseguenze che ci si aspetta deriveranno dall’adozione del nuovo principio contabile. A seguito di questa prima pronuncia, lo *standard setter* dovrebbe impegnarsi a promuovere la raccolta di commenti e di eventuali obiezioni che i diversi *stakeholders* potrebbero sollevare in merito

all’opportunità di modificare gli *standards* (o di pubblicarne di radicalmente nuovi).

Ottenute queste informazioni, lo *standard setter* è nelle condizioni di offrire adeguata evidenza del fatto che il nuovo principio o la proposta di modifica migliora l’informativa prodotta dalle imprese per il lettore del bilancio e, quindi,

L’effect analysis dovrebbe essere una fase obbligatoria del due process ed effettuarsi sia in fase di sviluppo di un nuovo standard sia successivamente all’entrata in vigore

può continuare il processo di scrittura delle nuove norme. È di tutta evidenza come il DP ponga al centro del nuovo *due process* una stretta collaborazione tra lo IASB e gli *standard setters* nazionali, in quanto entità in grado di fornire un contributo importante (sia nella fase di studio sia nella fase dell'applicazione) all'analisi d'impatto che i nuovi principi contabili si prevede che abbiano sulla propria giurisdizione.

La pubblicazione del documento segna un passo importante nel processo di revisione e miglioramento delle regole di *governance* dello IASB e conferma, ancora una volta, la volontà europea di contribuire in modo "pro-attivo" al rinnovamento di questo organismo.

Il termine di scadenza della consultazione sul DP è il 31 agosto 2011.

IFRS omologati dall'Unione europea

Regolamento UE 149/2011 di omologazione di "Miglioramenti agli IFRS"

La Commissione europea ha omologato *Miglioramenti agli IFRS* del maggio 2010. Pubblicato in Gazzetta europea il Regolamento

La Commissione europea ha omologato le modifiche introdotte ai principi contabili internazionali con il documento *Miglioramenti agli IFRS (Improvements to IFRSs)*. In data 19 febbraio 2011 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il [Regolamento n. 149/2011](#) che adotta il documento emesso dallo IASB nel maggio del 2010.

Come precisato nel Regolamento, tali modifiche si inseriscono nel quadro del processo annuale di miglioramento volto a semplificare e chiarire i principi contabili internazionali. La maggior parte di esse sono chiarimenti o minori correzioni degli IFRSs esistenti, oppure modifiche conseguenti ai cambiamenti precedentemente apportati agli IFRSs.

I principi contabili oggetto di modifica sono l'IFRS 1, l'IFRS 3, l'IFRS 7, lo IAS 1, lo IAS 34 e l'IFRIC 13, oltre le modifiche conseguenti allo IAS 27.

Di seguito, si riportano brevemente le novità introdotte.

IFRS 1

Le modifiche introdotte nello standard riguardano tre aspetti e sono applicabili a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2011.

Cambiamenti di principi contabili nel corso del primo esercizio redatto secondo gli IFRSs e bilancio intermedio

La modifica all'IFRS 1 chiarisce che il neo-utilizzatore degli IFRSs che cambia i principi contabili applicati in seguito alla pubblicazione del primo bilancio intermedio, deve far rientrare tali variazioni nella presentazione degli effetti derivanti dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali.

Sostituto del costo

In base all'IFRS 1 il neo-utilizzatore ha la facoltà di usare come sostituto del costo il fair value determinato in occasione di una privatizzazione o una IPO, intervenuta alla data di passaggio agli IFRS o precedentemente.

Lo IASB ha deciso di modificare l'IFRS 1 permettendo al neoutilizzatore di usare, come sostituto del costo, il fair value determinato in occasione di tali eventi, verificatisi dopo la data di passaggio agli IFRSs ma durante il periodo di riferimento del primo bilancio redatto in conformità agli IFRSs. La rivalutazione dei valori di bilancio può avvenire solo alla data in cui l'evento si manifesta e gli eventuali prospetti comparativi non possono incorporare quei valori di *fair value*.

Utilizzo del sostituto del costo per imprese che operano in settori a tariffe regolamentate

Un'impresa che opera in settori che prevedono remunerazioni basate su tariffe regolamentate potrebbe avere iscritto nel bilancio ante IFRS tra gli impianti o le attività immateriali costi od oneri che al contrario non sono qualificabili per la capitalizzazione in base agli IFRSs. In base all'IFRS 1 un'impresa deve rideterminare quei valori come se avesse applicato gli IFRSs sin dall'origine, oppure utilizzare l'esenzione del *fair value* come sostituto del costo.

Lo IASB ha notato che non sempre in prima applicazione è agevole rideterminare valori conformi agli IFRSs e che ciò potrebbe risultare particolarmente oneroso e, pertanto, ha deciso di consentire a tali imprese di utilizzare il valore contabile degli impianti e attività immateriali determinato in base ai precedenti principi contabili come sostituto del costo alla data di passaggio agli IFRSs.

IFRS 3

Le modifiche introdotte nello standard riguardano tre aspetti. Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 luglio 2010.

Disposizioni transitorie relative ai corrispettivi potenziali in aggregazioni aziendali antecedenti la data di entrata in vigore della versione rivista dell'IFRS 3 (IFRS 3R)

L'introduzione dell'IFRS 3R ha creato dei possibili conflitti nelle modalità di rilevazione degli effetti dei corrispettivi potenziali attribuibili ad aggregazioni aziendali antecedenti la data di entrata in vigore dell'IFRS 3R. Come noto, infatti, l'IFRS 3R prevede che le variazioni di *fair value* dei corrispettivi potenziali siano sempre imputate a conto economico, mentre in base alla versione precedente dell'IFRS 3 tali variazioni erano rilevate in contropartita ad avviamento.

Lo IASB ha chiarito che, in coerenza con il principio di applicazione prospettica dell'IFRS 3R, i corrispettivi potenziali derivanti da aggregazioni aziendali la cui data di acquisizione è precedente alla data di applicazione dell'IFRS 3R sono contabilizzati in base alle disposizioni contenute nella precedente versione dell'IFRS 3, quindi imputabili a rettifica dell'avviamento.

Incentivi posseduti dai dipendenti dell'acquisita sostituiti con pagamenti basati su azioni dell'acquirente

Lo IASB ha affrontato il caso in cui in un'aggregazione aziendale l'acquirente decide volontariamente di sostituire le *stock options* possedute dai dipendenti della società acquisita con le proprie. Attualmente, infatti, l'IFRS 3R disciplina soltanto i piani di *stock options* che l'acquirente è obbligato contrattualmente a sostituire con proprie azioni nell'ambito di una aggregazione aziendale.

Lo IASB ha stabilito che il trattamento contabile sia lo stesso per entrambe le fattispecie.

Valutazione dei non-controlling interests

Attualmente l'IFRS 3R prevede che le partecipazioni degli azionisti di minoranza siano rilevate inizialmente al *fair value* o in base alla quota di partecipazione proporzionale nelle attività nette identificabili dell'acquisita. Questa previsione potrebbe portare a fattispecie in cui alcune minoranze "potenziali" vengano incluse nel concetto di minoranza dell'IFRS 3R, ma non trovando corrispondenza con la quota di partecipazione proporzionale nell'attivo netto siano iscritte a zero nel Patrimonio Netto. Si pensi al caso in cui l'acquirente consideri minoranza anche la componente di capitale di uno strumento di debito convertibile. In questo caso, poiché i *bond holders* non vantano alcun diritto immediato sull'attivo netto dell'entità,

quella quota di minoranza potrebbe essere valutata pari a zero nel bilancio post aggregazione.

Pertanto, lo IASB ha chiarito che le partecipazioni degli azionisti di minoranza che rilevano ai fini dell'IFRS 3 sono quelle che danno attualmente diritto ad una quota di partecipazione proporzionale nelle attività nette dell'impresa in caso di liquidazione. Le altre componenti di capitale acquisite (ad esempio, la componente di capitale di uno strumento di debito convertibile) che non rientrano in questa definizione dovranno essere rilevate al *fair value* alla data di acquisizione a meno che gli IFRSs richiedano un altro criterio di valutazione.

IAS 1

Lo IASB ha modificato lo IAS 1 per chiarire che le imprese possono presentare le riconciliazioni richieste per ciascuna componente di *other comprehensive income* (OCI) nel prospetto delle variazioni di patrimonio netto o nelle note al bilancio quando ritenuta eccessivamente onerosa.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2011.

IFRS 7

Lo IASB ha deciso di intervenire affinché le informazioni quantitative e qualitative sulla natura e l'estensione dei rischi derivanti dagli strumenti finanziari appaiano con chiarezza coerenti e collegate tra loro.

Lo IASB ha, inoltre, deciso di eliminare il concetto di "materiality" dall'IFRS 7. Attualmente il principio fa riferimento alla *materiality* dell'informativa con riguardo a quella di natura quantitativa. La stessa previsione non è, invece, contemplata per le informazioni qualitative. Pertanto, ad avviso dello IASB, ciò poteva indurre a fornire informazioni qualitative anche nei casi in cui non siano rilevanti.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2011.

IAS 21, IAS 28 e IAS 31

Come noto nel gennaio 2008 sono state apportate modifiche allo IAS 27, per il quale era prevista un'applicazione prospettica. Si ricorda che tali modifiche hanno riguardato il cambiamento di terminologia da interessenze di terzi (*minority interest*) a partecipazione di minoranza (*non-controlling interest*) e la perdita di controllo di una controllata, dell'influenza notevole di una collegata e del controllo congiunto di una *joint venture*.

Tuttavia, in quell'occasione, l'applicazione prospettica non era stata prevista per le modifiche che lo IAS 27 ha comportato allo IAS 21, allo IAS 28 e allo IAS 31.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che

iniziano dal 1 luglio 2010.

IAS 34

Come noto lo IASB ha modificato nel marzo 2009 l'IFRS 7 in merito all'informativa da fornire sugli strumenti finanziari misurati al *fair value*, introducendo, tra l'altro, specifici requisiti d'informativa sui 3 livelli della gerarchia di *fair value*. Con questo emendamento lo IASB ha deciso di estendere tale informativa anche per i bilanci intermedi redatti ai sensi dello IAS 34.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2011.

IFRIC 13

Come noto in base all'IFRIC 13, i punti premio relativi a programmi di fidelizzazione della clientela sono valutati al loro *fair value* o, se non direttamente osservabile, in base al *fair value* dei premi ottenibili a fronte dei punti accumulati.

L'intervento dello IASB chiarisce che per la misurazione del *fair value* dei premi ottenibili si deve tener conto anche degli sconti o incentivi che normalmente sono offerti ai clienti che acquistano tali prodotti.

Le modifiche si applicano a partire dagli esercizi che iniziano dal 1 gennaio 2011.

Documenti OIC

Pubblicata l'Applicazione OIC relativa all'Impairment e avviamento per il settore bancario

Fornisce chiarimenti ed esemplificazione specifiche del settore

Nel Dicembre 2009 l'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato l'Applicazione n. 2 "Impairment e avviamento" che contiene alcune considerazioni ed esemplificazioni sulle modalità di applicazione dello IAS 36 *Riduzione di valore delle attività* per l'effettuazione dell'*impairment test* dell'avviamento per le imprese mercantili, industriali e di servizi. A marzo 2011 l'OIC ha pubblicato una estensione del documento citato, elaborata espressamente per tenere conto delle caratteristiche e peculiarità del settore bancario: l'Applicazione 2.1. "Impairment e avviamento per il settore bancario".

L'emissione di uno specifico documento si giustifica per la presenza nell'ambito del settore bancario di alcune peculiarità (in alcuni casi significative) nell'effettuazione dell'*impairment test* dell'avviamento rispetto alle imprese mercantili, industriali e di servizi. Occorre sottolineare che la nuova Applicazione rappresenta una integrazione degli aspetti trattati nell'Applicazione 2, che quindi rimangono validi anche per le imprese del settore bancario.

Tra le principali tematiche affrontate dal documento vi sono: la definizione della *cash generating unit* (CGU), il valore contabile della CGU, la determinazione del valore recuperabile della CGU, con particolare riguardo alla stima del valore d'uso.

La definizione della CGU

Al fine di identificare il livello al quale deve essere effettuato l'*impairment* dell'avviamento (CGU), l'Applicazione

prevede che "estrema rilevanza assumono l'organizzazione interna e le modalità di gestione e controllo del business". Nel comparto bancario e finanziario, le modalità di gestione e controllo del *business*, e quindi l'identificazione delle politiche gestionali che determinano i flussi finanziari in entrata (ricavi), sono tipicamente legate alla tipologia di prodotto/servizio, alla tipologia di clientela cui i prodotti/servizi sono destinati e/o alla localizzazione territoriale.

L'obiettivo del documento è quello di fornire indicazioni sulla corretta individuazione delle CGU in relazione al grado di integrazione organizzativa ed operativa che si riscontra nella realtà.

Il valore contabile della CGU

Altro aspetto su cui si sofferma l'Applicazione è la definizione del valore contabile di una CGU. In linea generale lo IAS 36 prevede che nel valore contabile della CGU non debbano essere incluse le passività, ad eccezione del caso in cui il valore recuperabile della CGU sia stimabile solo includendo anche specifiche passività. Nel caso di un'impresa bancaria, le passività finanziarie, in linea di principio escluse dallo IAS 36, al pari delle attività finanziarie integrano il *core business* aziendale; è dunque impossibile identificare i flussi finanziari delle CGU senza considerare i flussi finanziari associati alle attività e passività finanziarie. Queste ultime rappresentano i "beni" che consentono di sviluppare le aree di *business* e che

contribuiscono a generare i principali flussi finanziari derivanti dallo sviluppo del *business*.

La stima del valore recuperabile

Con riferimento al valore d'uso, l'Applicazione sottolinea che, nel caso delle imprese bancarie, i modelli di determinazione non vengono nella prassi applicati nella modalità "unlevered" (come espressamente richiamato dallo IAS 36) in quanto il debito (depositi, obbligazioni, etc.), come già osservato, ha natura profondamente diversa rispetto alle altre tipologie di imprese, non rappresentando una mera modalità di finanziamento degli investimenti, ma essendo esso stesso parte integrante e preponderante dell'attività bancaria. Pertanto, la determinazione del valore d'uso delle banche viene generalmente effettuata in un'ottica "equity side", ovvero tramite il ricorso a modelli *levered*, secondo i quali i flussi finanziari sono considerati al netto della componente finanziaria, e quindi si riferiscono ad un flusso reddituale

**Il valore d'uso determinato
in un'ottica equity side**

di pertinenza degli azionisti.

Ai fini della stima del valore d'uso, l'OIC nell'affrontare il tema si è posto il problema della compatibilità della formula del *Dividend Discount Model* (DDM) con le disposizioni dello IAS 36. Dopo aver attivato la procedura di consultazione internazionale e verificato la varietà di comportamenti a livello globale ha sottoposto all'IFRS IC un formale quesito. L'IFRS IC, nel novembre 2010, ha indicato che l'utilizzo del DDM può essere appropriata "when calculating value in use of a single asset, for example when an entity applies IAS 36 in determining whether an investment is impaired in the separate financial statements of an entity".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla [pagina del sito web dell'OIC](#) in cui è possibile consultare:

- Applicazione 2.1. *Impairment e avviamento per il settore bancario*
- Commenti ricevuti in consultazione pubblica

Nuovi progetti OIC

Progetto di revisione dei principi contabili nazionali

L'OIC ha avviato un progetto per l'aggiornamento dei principi contabili nazionali. Terminata la consultazione pubblica, ora all'esame una prima serie di 6 principi contabili

La maggior parte degli attuali principi contabili nazionali sono stati scritti in un periodo in cui le imprese erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro contenuto risente, pertanto, dell'esigenza all'epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un'informazione chiara ed esaustiva. È noto che a partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali. È stata un'esigenza dei mercati imposta dal processo di integrazione delle grandi piazze finanziarie.

Il cambiamento dello scenario di riferimento è stato notevole e dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina si impone una maggiore attenzione per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali.

La stessa Commissione Europea ha avviato una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee nella prospettiva - tra l'altro - di semplificare la disci-

plina ivi contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese. Ciò allo scopo di realizzare una riduzione degli oneri amministrativi per tali imprese.

In questo ambito va inquadrato un progetto finalizzato all'aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali. L'obiettivo è quello di aggiornarli anche alla luce di quelli che sono gli effettivi utilizzatori (prevalentemente piccole e medie imprese) in modo da realizzare un set di regole in grado di venire incontro alle esigenze rappresentate da questi soggetti.

A tal fine, nel corso della seconda metà del 2010, l'OIC ha avviato una pubblica consultazione a cui hanno risposto sia associazioni di categoria (ANDAF, ASSIREVI, CNDCEC, SIDREA e Ordini professionali locali) sia singoli professionisti e accademici. Il progetto ha raccolto un generalizzato consenso e numerosi sono stati i suggerimenti tecnici per migliorare gli attuali principi contabili. Sono arrivate anche indicazioni su possibili tematiche da affrontare con nuovi principi contabili o con l'integrazione dei principi esistenti

(come, ad esempio, i temi dell'agricoltura, dei derivati, dei beni gratuitamente devolvibili e delle *stock option*). Terminata la consultazione e acquisita contezza della mole di lavoro da svolgere si è provveduto a costituire un apposito gruppo di lavoro al qual partecipano qualificati rappresentanti degli *stakeholders*. È così iniziato nel corso del 2011 l'aggiornamento dei singoli principi attraverso: a) la valutazione dei commenti ricevuti ai fini del loro recepimento; b) l'esame di proposte migliorative e integrative; c) la scrittura finale del principio per l'approvazione definitiva.

Il programma di lavoro prevede che si esaminino inizialmente i seguenti principi:

OIC 15 - I crediti;

OIC 16 - Le immobilizzazioni materiali;

OIC 18 - Ratei e risconti;

OIC 19 - I fondi per rischi ed oneri - Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato - I debiti

OIC 20 - Titoli e partecipazioni,

OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.

I restanti principi contabili saranno ultimati entro il 2012. Il *due process* di approvazione prevede che man mano che i principi vengono elaborati si procede alla loro consultazione pubblica e una volta completato l'esame dei commenti, alla definitiva pubblicazione.

Alla [pagina del sito web dell'OIC dedicata al progetto](#) è possibile consultare:

- il questionario inviato per i commenti;
- i commenti ricevuti su OIC 15, 16, 18, 19, 20, 29.